

**Nuove norme per i congedi di maternità in caso di adozione e affidamento**

<p><i>Normativa di riferimento</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 452 - 456 (legge Finanziaria 2008).</li> <li>• Circolare Inpdap n. 16 del 4 febbraio 2008.</li> </ul>
<p><i>Congedo di maternità in caso di adozione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La nuova normativa si applica per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per gli ingressi avvenuti nel 2007, purché non siano decorsi 5 mesi.</i></li> <li>• Il congedo di maternità previsto in 3 mesi può essere ora richiesto per un periodo massimo di 5 mesi.</li> <li>• In caso di adozione nazionale, il congedo spetta dall'effettivo ingresso del minore in famiglia.</li> <li>• <i>Il congedo spetta sia per l'adozione nazionale che internazionale a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione.</i></li> <li>• Il congedo è riconosciuto anche se il minore, all'atto dell'adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l'intero periodo, anche se durante il congedo l'adottato raggiunga la maggiore età.</li> <li>• Ai 5 mesi di congedo, va aggiunto anche il giorno di ingresso in famiglia o in Italia dell'adottato; il congedo complessivamente riconoscibile è quindi pari a 5 mesi e 1 giorno.</li> </ul>
<p><i>Norme particolari per il congedo di maternità nelle adozioni internazionali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.</li> <li>• Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato.</li> <li>• Il congedo non fruito precedentemente all'ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo.</li> <li>• La lavoratrice, che per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità (retribuito), può avvalersi di periodi di congedo non retribuiti.</li> </ul>
<p><i>Congedo di maternità in caso di affidamento</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di affidamento, il congedo può essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.</li> <li>• Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato.</li> <li>• Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento e spetta anche per i minori che all'atto dell'affidamento abbiano superato i sei anni di età.</li> </ul>
<p><i>Congedo di paternità</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente nel caso di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• decesso o grave infermità della madre</li> <li>• abbandono del bambino da parte della madre</li> <li>• affidamento esclusivo al padre</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rinuncia anche parziale della madre.</li> </ul>
<i>Congedo parentale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Può essere usufruito entro i primi otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque entro il compimento della maggiore età dello stesso.</li> <li>• Il trattamento economico (primo mese intero, cinque mesi al 30%) spetta entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.</li> </ul>
<i>Congedo per malattia del figlio e riposi orari</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restano confermate le norme in vigore (artt. 45 e 50 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).</li> </ul>

*a cura di E. Costa  
veneto.vi@snals.it  
elio\_costa@libero.it*